CAMERA DEI DEPUTATI N. 2452

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 aprile 1995 (v. stampato Senato n. 1320)

d'iniziativa del senatore SMURAGLIA

—

Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 maggio 1995

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dai seguenti:

« I dipendenti pubblici e privati hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile della retribuzione e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuarsi a cura del datore di lavoro.

La facoltà di cui sopra è esercitata con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro che garantiscono, per quanto possibile, la segretezza del versamento.

La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo all'effettiva manifestazione di tale volontà.

I contratti collettivi stabiliscono le modalità con le quali i lavoratori confermano periodicamente la cessione in favore delle rispettive associazioni sindacali ».

ART. 2.

(Norme transitorie)

1. Nella prima fase di applicazione della presente legge, trascorsi sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposito decreto, da emanarsi nei successivi 90 giorni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ovvero il CNEL, determina le modalità di attuazione dei princìpi enunciati nei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, tenendo conto, ove possibile, della disciplina contrattuale prevalente in materia.

2. Il decreto ministeriale si applica esclusivamente nei casi in cui manchi il contratto collettivo, oppure, ove esista, non precisi le modalità attuative delle regole attinenti alla segretezza, alla immediata revocabilità della cessione, alla periodicità di verifica della stessa.

3. Gli effetti del decreto cessano quando vengano meno, anche per singoli settori o categorie, le condizioni richieste per la sua emanazione.

ART. 3.

(Contributi sindacali derivanti da pensione).

1. Il primo comma dell'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 1972, n. 485, è sostituito dal seguente:

« I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie associazioni sindacali per il pagamento dei contributi associativi nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile delle indennità erogate dagli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuarsi a cura dell'INPS. La cessione è *revocabile ed ha efficacia entro il bimestre* successivo all'effettiva manifestazione di tale volontà. I soggetti di cui sopra confermano annualmente la cessione in favore delle rispettive associazioni ».

ART. 4.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati l'articolo 26, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'articolo 594 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed ogni altra disposizione incompatibile con la disciplina di cui alla presente legge.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2452
Lire 500